

C.P. 3/2015

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dott. Giulio Borella	Giudice
dott. Paola Cazzola	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., presentato il 3.2.2015 dal liquidatore della società **Plast Mec PVC Srl, in liquidazione**, con sede in Barbarano Vicentino (VI), viale del Lavoro n. 82/A, in forza di determinazione del liquidatore del 28.1.2015, verbale Notaio Massimo Stefani di Bassano del Grappa (VI), iscritta nel Registro delle Imprese, con la difesa dell'avv. Marlene Vaccaretti di Vicenza, presso il cui Studio è eletto domicilio (come da mandato in calce al ricorso);

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: *"produzione e commercio di materie plastiche"*;

- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:



2

3

4

5

- la dichiarazione del legale rappresentante di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;

- la visura camerale aggiornata della società;

- il verbale della delibera del liquidatore del 28.1.2015, di determinazione di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 161 l.f.;


- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può essere fissato in giorni 120, come chiesto;

ritenuto che, comunque, il ricorrente debba dare prova, alla scadenza del termine concesso (e prima di chiedere un'eventuale proroga), della capienza (anche dilazionata), dei **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e**





delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.), stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2014 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2014 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2014 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, *"In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."*, cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2014, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl);

- ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2014, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;



9

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società **Plast Mec PVC Srl**, **in liquidazione**, con sede in Barbarano Vicentino (VI), viale del Lavoro n. 82/A (C.F. 02299140240);


delega alla procedura il Giudice dott. G. *Carollo*;

assegna il termine di gg. 120 (fino al 3.6.2015) per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;

dispone i seguenti obblighi informativi (anche relativi alla gestione finanziaria) a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.;





dispone che il ricorrente, dia prova, alla scadenza del termine concesso della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate e non versate;

nomina un **Commissario Giudiziale** nella persona del dr.

Elbio Corbelli di Vicenza Corso Pallesio 51

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi indicati;

dispone che la ricorrente:

- entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 7.500,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario Giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Cassa di Risparmio del Veneto;

- ogni trenta giorni depositi in cancelleria, separatamente dagli eventuali allegati, una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una **COPIA** al **Commissario Giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché



Final result

sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che ogni informativa o istanza della ricorrente venga presentata in Cancelleria già corredata del parere del Commissario;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.Rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la



documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito; ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.


Vicenza, 12.3.2015.

Il Presidente




IL CANCELLIERE

Antonio Carrà



TRIBUNALE DI VICENZA
25 MAR 2015
IL CANCELLIERE

Antonio Carrà



Handwritten signature

1893
L. 100